



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
ORISTANO
ORDINANZA N° 62 /2017

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Oristano,

VISTA l'istanza in data 12.05.2017 della società THARROS MARITTIMA s.r.l con sede ad Oristano in Via Bellini 17/a, concessionaria del servizio di trasporto di persone e cose da e per le navi ormeggiate in rada nel porto di Oristano, nella persona del Sig. Roberto CAMEDDA, legale rappresentante della Società, intesa ad ottenere la revisione delle tariffe del servizio di cui sopra;

CONSIDERATO che nell'ambito del porto di Oristano il servizio di trasporto di persone e cose da e per le navi ormeggiate in rada nel porto di Oristano è esercitato in concessione dalla Società THARROS MARITTIMA srl;

VISTA la nota prot. n. 9071 in data 09.06.2017, della Capitaneria di Porto di Oristano con la quale sono state invitate le Associazioni di categoria interessate dalla tematica ad esprimere le proprie considerazioni in merito;

VISTO il foglio assunto a prot. n. 9820 con il quale la Confederazione Italiana Armatori ha espresso in merito parere negativo all'aggiornamento tariffario del servizio di trasporto di persone e cose da e per le navi ormeggiate in rada nel porto di Oristano

VISTO il foglio prot. n. 145/AE dell'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea con il quale si esprime parere favorevole alla revisione tariffaria del servizio di trasporto di persone e cose da e per le navi ormeggiate in rada nel porto di Oristano;

RITENUTO ACQUISITO il silenzio assenso della Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori Marittimi;

VISTA la nota prot. n. 11968 in data 25.07.2017 della Capitaneria di Porto di Oristano con la quale, in considerazione dei divergenti orientamenti emersi, è stato richiesto alla Società THARROS MARITTIMA in premessa descritta di voler far pervenire le proprie considerazioni in merito, notiziando per conoscenza le Associazioni di Categoria interessate;

VISTA la nota assunta a prot. n. 13467 in data 14.08.2017 della Società THARROS MARITTIMA in premessa descritta con la quale sono pervenute le considerazioni richieste;

VISTA la nota prot. n. 18509 in data 10.11.2017 della Capitaneria di Porto di Oristano con la quale, in considerazione dei divergenti orientamenti emersi, è stato comunicato alla Società THARROS MARITTIMA in premessa descritta di poter accordare un aumento del + 61.4% per quanto attiene il servizio di trasporto

persone e cose lungo l'itinerario 1 (entro 3 miglia e ritorno) e del + 60.8 % per quanto attiene lo stesso servizio lungo l'itinerario 2 (entro 6 miglia e ritorno);

VISTA la nota assunta a prot. n. 18955 in data 20.11.2017 della Società THARROS MARITTIMA in premessa descritta con la quale la stessa ha preso atto degli aumenti accordati da questa Autorità Marittima;

VISTO il Decreto n. 3620 in data 07.11.2000 della Capitaneria di Porto di Cagliari con il quale sono state determinate le tariffe del servizio di trasporto di persone e cose da e per le navi ormeggiate in rada nel porto di Oristano;

VISTA la Concessione del Servizio di Trasporto di persone e cose da e per le navi alla fonda nella rada del porto di Oristano n. 03 in data 08.07.2016 registrata al numero 73.2016 del Repertorio;

RITENUTO necessario provvedere alla revisione delle tariffe del servizio di trasporto di persone e cose da e per le navi ormeggiate in rada nel porto di Oristano in virtù del lungo tempo trascorso dall'ultima determinazione tariffaria;

RITENUTO opportuno adeguare le tariffe del servizio in questione ai costi di gestione anche al fine di mantenere un adeguato standard qualitativo nello svolgimento dello stesso;

VISTI gli artt. 2, 17, 66 e 68 del Codice della Navigazione nonché gli artt.59, 60 e 542 del Relativo Regolamento di Esecuzione;

DETERMINA

di concedere un aumento delle tariffe per lo svolgimento del servizio di trasporto persone e cose alla Soc. THARROS MARITTIMA S.r.l., ricalcolate nelle misure di seguito indicate.

ORDINA

ARTICOLO 1

Sono approvate con decorrenza dalla data di emissione della presente Ordinanza le tariffe di cui ai seguenti articoli relative al servizio in concessione alla Soc. THARROS MARITTIMA S.r.l. in virtù di atto di concessione rilasciata da parte della Capitaneria di Porto di per lo svolgimento del servizio di trasporto di persone e cose da e per le navi ormeggiate in rada nel porto di Oristano.

Le navi alla fonda nella rada di Oristano, le quali abbiano necessità di trasportare persone e/o cose da bordo a terra e viceversa hanno l'obbligo di servirsi dei mezzi all'uopo destinati con sede in tale porto.

ARTICOLO 2

Il servizio trasporto persone si articola nei viaggi specificati nello schema seguente, ed alle tariffe riferite al normale orario di lavoro (08.00 / 12.00 - 13.00 / 17.00) a fianco di ciascun itinerario ivi considerato:

- **itinerario 1 - area A e B da Porto Oristano a nave alla fonda entro 3 miglia e ritorno € . 195,00 (centonovantacinque)**
- **itinerario 2 - area C e D da Porto Oristano a nave alla fonda entro 6 miglia e ritorno € . 230,00 (duecentotrenta).**

La sosta compresa nei viaggi è di 20 minuti. Per la sosta oltre 20 minuti verrà applicata un'indennità pari ad un terzo della tariffa per ogni 20 minuti o frazione in più di attesa.

Le tariffe relative agli itinerari predeterminati (distinti con i numeri 1 e 2) vanno riferite all'intero percorso per il tratto di andata e ritorno, a prescindere dal numero delle persone trasportate e dal fatto che le persone imbarcate al ritorno non siano le stesse del viaggio di andata, purché appartenenti allo stesso utente che usufruisce del servizio di trasporto ivi comprese quelle persone la cui attività si inserisce nell'operatività dell'utente che richiede il trasporto a bordo o viceversa.

Ogni utente del servizio di trasporto è tenuto alla corresponsione singola della tariffa prevista per l'itinerario prescelto anche qualora più utenti richiedano di convogliarsi in un unico viaggio.

Il servizio richiesto deve essere prenotato con almeno 30 minuti di anticipo, se da compiersi nel normale orario di lavoro e con almeno 3 ore, se da compiersi in orario straordinario notturno, festivo domenicale e infrasettimanale.

L'utente prenotatosi prima, ha diritto di precedenza sui successivi richiedenti.

ARTICOLO 3

Per il trasporto merci si applicano le tariffe di cui al precedente articolo integrate con il compenso di **€. 25,00 (venticinque)** per ogni quintale o frazione

ARTICOLO 4

Alle tariffe addizionali indicate nei precedenti articolo, riferite a normale orario di lavoro si applicano le maggiorazioni di cui alla seguente tabella:

CASI IN CUI SI APPLICA LA MAGGIORAZIONE PERCENTUALE

- **Lavoro straordinario feriale** **+ 30%**
(da lunedì a venerdì: dalle ore 06.00 alle 08.00, dalle ore 17.00 alle 20.00 e dalle 17.00 alle 20.00; sabato: dalle ore 06.00 alle 20.00).
- **Lavoro notturno feriale** **+50%**
(da lunedì a sabato: dalle ore 00.00 alle 06.00, e dalle ore 20.00 alle 24.00).
- **Lavoro festivo domenicale**
 - a) effettuato nelle fasce orarie del lavoro normale **+ 50%**
 - b) effettuato nelle fasce orarie del lavoro straordinario feriale **+ 80%**
 - c) effettuato nelle fasce orarie del lavoro notturno feriale **+ 100%**
- **Lavoro festivo infrasettimanale e Pasqua**
(per lavoro festivo infrasettimanale si intende quello svolto nei giorni dichiarati festivi da leggi vigenti, compresa la festa del santo Patrono di Santa Giusta anche se tali festività ricadono di domenica).
 - a) effettuato nelle fasce orarie del lavoro normale **+ 100%**
 - b) effettuato nelle fasce orarie del lavoro straordinario feriale **+ 130%**
 - c) effettuato nelle fasce orarie del lavoro notturno feriale **+ 150%**

In caso di prestazioni effettuate a cavallo di diverse fasce orarie sarà applicata la maggiorazione più elevata.

Eventuali diversi compensi concordati fra le parti per prestazioni non previste dalla

presente ordinanza saranno portati all'approvazione della Capitaneria di Porto di Oristano. Il riconoscimento di eventuali diverse maggiorazioni per prestazioni non ordinarie dovrà essere accordato con nuovo provvedimento, in sostituzione di quelle contenute nel presente articolo.

ARTICOLO 5

Se il servizio richiesto in orario straordinario, notturno, festivo domenicale e festivo settimanale viene disdettato o ritardato dall'utente richiedente, si applicano le seguenti penalità:

A) Disdetta

1. comunicata al concessionario almeno un'ora prima dell'orario di inizio indicato nella richiesta: **nessuna penalità;**
2. comunicata al concessionario da prima di un'ora ed entro 30 minuti successivi all'orario inizio indicato nella richiesta: **penalità pari al 30 % della tariffa base incrementata della maggiorazione corrispondente alla fascia oraria;**
3. comunicata al concessionario fra 30 e 60 minuti successivi all'orario di inizio indicato il richiesta: **penalità pari al 60% della tariffa base incrementata della maggiorazione corrisponde alla fascia oraria;**
4. comunicata al concessionario oltre 60 minuti successivi all'orario di inizio indicato nella richiesta: **penalità pari alla tariffa base e alle attese comprese nel periodo eccedente i 60 minuti incrementata della maggiorazione corrispondente alla fascia oraria;**

B) Ritardato inizio

Il tempo compreso fra l'orario d'inizio del servizio indicato nella richiesta e quello effettivo viene considerato "attesa" e come tale può essere computato dal concessionario in sede di fatturazione.

ARTICOLO 6

Il concessionario del servizio è obbligato ad informare immediatamente l'Autorità Marittima qualora si verificano disservizi nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati, a chiunque imputabili, nonché a notificare ogni comunicazione che possa essere di interesse.

ARTICOLO 7

I compensi tariffari di cui al presente Decreto comprendono gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi.

ARTICOLO 8

Le richieste del servizio di trasporto devono pervenire al concessionario, per iscritto, da parte delle Agenzie Marittime e/o utenti i quali per ogni nave debbono indicare il soggetto obbligato al pagamento delle fatture che saranno emesse dal concessionario.

Nel caso in cui la richiesta del servizio non possa pervenire prima della partenza del mezzo, l'utente dovrà preventivamente sottoscrivere l'attestazione comprovante il servizio di trasporto reso.

ARTICOLO 9

Le fatture emesse dal concessionario, di norma, devono essere pagate con valuta fissa a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di emissione delle stesse. Se il pagamento viene effettuato entro i successivi 30 giorni verrà applicata una penale del 5% pro rata, che si incrementerà di un ulteriore 1%, ogni successivo periodo di pari durata.

ARTICOLO 10

Al fine di garantire il mantenimento dei valori delle tariffe ai livelli dei prezzi medi al consumo, le stesse potranno essere, a richiesta della società concessionaria, soggette annualmente ad adeguamento secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come riferimento il relativo indice rilevato nel mese di gennaio di ciascun anno d'interesse.

A tal fine la società concessionaria dovrà presentare, di volta in volta, all'Autorità Marittima apposita richiesta, corredata di listino tariffario aggiornato secondo le modalità sopra indicate, per l'apposizione del pertinente visto di approvazione.

ARTICOLO 11

La presente Ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato, abroga ogni altra disposizione eventualmente in contrasto con le norme in essa contenute.

Per quanto non espressamente previsto agli articoli precedenti, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 12

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza i cui contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, saranno puniti ai sensi degli Artt. 1173 e 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili per i danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro illecito comportamento.

La pubblicità alla presente ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio ex art. 59 del Regolamento Codice della Navigazione e la pubblicazione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/oristano.

Oristano, 27/11/2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Erminio di NARDO*

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39.